

**AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Barrafranca (EN), ovvero per l'avvio di nuove attività economiche nel suddetto territorio-
BIENNIALITÀ**

Note esplicative del 13.05.2024

N. 1: Premialità certificazione ambientale

In riferimento alla premialità riconosciuta alle imprese partecipanti, per il possesso delle Certificazioni di cui all'art. 11 co. 2 del Bando, si precisa che:

1. le Certificazioni il cui possesso garantisce all'impresa partecipante al Bando il conseguimento di 5 punti di premialità, sono rappresentate dalle sole Certificazioni Ambientali (ISO 14001– Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale e Dichiarazione Ambientale EMAS) unitamente alla sola Certificazione di qualità – di prodotto/processo - ISO 9001. Il predetto elenco è tassativo.
2. Nel caso di impresa già costituita, il punteggio sarà assegnato solo dopo la verifica della documentazione attestante il possesso di almeno una tra le sopracitate certificazioni ambientali e/o di qualità (il cui elenco, si ribadisce, è tassativo-ISO 14001 e/o EMAS e/o ISO 9001);
3. Per le imprese da costituirsi, si può concorrere all'assegnazione del punteggio *de quo* solo con l'ottenimento della sola ISO 9001. A questo fine il partecipante dovrà:
 - allegare al plico di domanda il preventivo di un Ente Certificatore riportante i costi per il rilascio della certificazione ISO 9001;
 - allegare una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente si impegna a conseguire detta certificazione entro e non oltre i termini di rendicontazione del progetto.

Resta inteso che, se all'atto della rendicontazione, tale certificazione non dovesse essere conseguita e/o rendicontata, il punteggio assegnato all'impresa partecipante al Bando sarà ricalcolato. Se, a seguito del ricalcolo, l'impresa che non ha rendicontato la certificazione si collocasse al di sotto del punteggio conseguito dal primo progetto ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi, sarà disposta la revoca del contributo nei confronti dell'impresa che ha beneficiato ingiustamente della premialità, ai sensi dell'art. 15 lett. b del Bando.

N. 2: Specifiche su applicazione massimale *de minimis*

In merito ai dubbi relativi alla corretta individuazione del massimale di aiuto *de minimis* applicabile ad un nascente Consorzio di trasformazione e vendita di prodotti agricoli si riporta, a seguire, la normativa di riferimento.

- il **Regolamento (UE) 2023/2831** del 13 dicembre 2023 che ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2024 il precedente Regolamento 1407/2013 innalzando il massimale ordinario e per i trasporti su strada a € 300.000,00, al punto (7) statuisce che:

[...] In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, se sono soddisfatte determinate condizioni. Le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita (ad esempio, la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali oppure l'imballaggio delle uova) o la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione non dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione e pertanto il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tali attività. [...]

- In modo speculare, il **Regolamento (UE) N. 1408/2013**, riguardante gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, al punto (5), statuisce che:

[...] In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sono incluse nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 [...].

Dalla lettura congiunta dei 2 sopracitati Regolamenti UE, alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applica il Regolamento (UE) 2023/2831 (limite max € 300.000,00) e non i limiti di cui al Regolamento (UE) nel settore agricolo N. 1408/2013 (limite max € 15.000,00), **ciò soprattutto se vi è effettiva attività di trasformazione del prodotto agricolo primario da parte del Consorzio** ovvero vendita del prodotto lavorato a grossisti o dettaglianti (e non ad altre imprese di trasformazione).

Per quanto riguarda la natura giuridica di un Consorzio, essa si distingue tra:

- Consorzi con attività esterna
- Consorzi di sola attività interna

Nel Documento di Ricerca 20 settembre 2018 redatto a cura della Fondazione Nazionale Commercialisti unitamente al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al paragrafo 3.4 rubricato "Beneficiari in forma aggregata", viene asserito che in caso di aggregazioni di imprese:

*[...] al fine di definire l'imputazione dell'aiuto, è necessario in primo luogo individuare chi ne sia beneficiario, sia sulla base della sua natura giuridica che in relazione alle modalità di effettivo svolgimento dell'attività. Nel caso dei **Consorzi che esercitano attività esterna**, operando sul mercato e assumendo in proprio il rischio imprenditoriale, **gli aiuti andranno imputati direttamente ad esso**. Laddove, invece, la funzione svolta sia di mero coordinamento o di servizio alle consorziate, i contributi dovranno essere attribuiti, pro-quota, a ciascuna impresa, sulla base di un criterio non formale ma sostanziale, vale a dire quello dell'effettivo vantaggio ottenuto da ciascun operatore. [...]*

Dalla lettura di quanto sopra riportato ne discende che:

- in caso di costituzione di un Consorzio con attività esterna di trasformazione e vendita di prodotti agricoli, poiché vi è la nascita di un **nuovo** soggetto giuridico (iscritto presso R.I. con propria P. IVA e con codice Ateco diverso da quello agricolo 01.), il massimale che si applica è quello di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 (limite max € 300.000,00).
- Nel caso, invece, di attività di mero coordinamento da parte del Consorzio che presenta domanda di partecipazione al Bando, si effettua la verifica del massimale in capo alle singole aziende agricole facenti parte dell'aggregazione.